



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1618/2018 del 01/03/2018

Prot. n.52259/2018 del 01/03/2018
Fasc.18.11 / 2004 / 3757

Oggetto: D.A.F. S.r.l. con sede legale in Milano, Via Pantano 2. Rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione alla gestione (R5, R12, R13, D15) di rifiuti non pericolosi nell'impianto ubicato in Busto Garolfo (MI), Via Europa snc (SP 12), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE ED AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265"*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*, in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti

amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;

- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n.35/2016 del 23/05/2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 ;
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano";
- il comma 5, dell'art. 11, del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. N° 13/2018 del 18/1/2018, avente al oggetto “*Approvazione del ‘ Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza’ per la città metropolitana di Milano 2018-2020 (ptpct 2018-2020)*” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e **dato atto che** i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18 gennaio 2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”;
- la legge regionale n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 3081 del 9/02/2007 “*Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva (R 13), trattamento e recupero di rifiuti speciali inerti presso l'insediamento sito in Comune di Busto Garolfo - area ex Cava Bastio Cardani, titolare la Ditta D.A.F. s.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lvo 152/06*”;

- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 16366 del 12/09/2008 "*Approvazione del progetto di varianti in corso d'opera e autorizzazione alla realizzazione delle varianti stesse nell'impianto sito nel Comune di Busto Garolfo, località ex Cava Bastio Cardani, a favore dell'impresa D.A.F. S.r.l, con sede legale nel Comune di Milano, via Pantano n. 2, ai sensi dell'art. 208, ultimo comma, del D.L.vo 3 aprile 2006, e s.m.i.*";
- il provvedimento della Provincia di Milano R.G. n. 9688 del 1/10/2014 "*DAF S.r.L., con sede legale in Milano, Via Pantano n. 2. Approvazione di variante dell' autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), di deposito preliminare (D15) di cernita (R12) e di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Busto Garolfo (MI), Località Cava Bastio – S.P. 12 - Via Europa, autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 48/07 del 09/02/2007, R.G. 3081/07. D.Lgs. 152/2006 e smi*";
- il provvedimento della Città metropolitana Milano R.G. n. 5669 del 16/06/2016 "*D.A.F. S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pantano n. 2 ed insediamento in Busto Garolfo (MI) - Via Europa (S.P. 12). Variante sostanziale dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con provvedimento R.G. n. 9688 del 1/10/2014. Art. 208 del d.lgs. 15*";

Dato atto che:

- l'Impresa D.A.F. S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pantano n. 2 e sede operativa in Busto Garolfo - Via Europa snc (SP12) in data 28/06/2016, prot. 144126, ha presentato istanza di rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione del 28/06/2016;
- con nota del 8/07/2016 prot. n. 153529 è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta di documentazione integrativa/pareri agli Enti fino alla data del 19/01/2018, prot. 14050;
- il Comune di Busto Garolfo con nota pervenuta il 22/09/2016, prot. 217809 ha espresso parere contrario al rinnovo dell'autorizzazione richiedendo il rispetto da parte della Società D.A.F. S.r.l. degli obblighi contenuti nella Convenzione da essa sottoscritta in data 26.04.2007. Ha, inoltre, richiesto, nel caso fosse stato rilasciato parere favorevole da parte di Città Metropolitana, che nel rinnovo dell'autorizzazione fossero previste una serie di prescrizioni;
- ATS Città metropolitana di Milano del 20/07/2016 con nota pervenuta il 20/07/2016, prot. 163476 prende atto della documentazione presentata e ricorda il rispetto delle normative in materia di igiene dei luoghi di lavoro e di sicurezza dei lavoratori;
- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Milano con nota pervenuta il 1/08/2016, prot. 173666 non evidenzia aspetti ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione e conferma le prescrizioni previste negli atti autorizzativi precedenti RG 9688/2014 e RG 5669/2016;
- **Atteso** che nella seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 22/03/2017, è stato sospeso il procedimento per poter verificare possibili percorsi risolutivi delle criticità poste sul tavolo della discussione sia da parte del Comune di Busto Garolfo, che dell'azienda DAF oltre che dell'Autorità Competente. Si è proposto di verificare la fattibilità di tali ipotesi di risoluzione da verificare in tempi brevi al fine di consentire l'indizione di un tavolo di lavoro entro 45 giorni. Il tavolo, nell'ottica del percorso individuato, doveva condividere i contenuti dell'Allegato tecnico con prescrizioni, da predisporre anche attraverso il coordinamento con le previsioni della bozza di convenzione, successivamente validato e fatto proprio dalla conferenza di Servizi conclusiva;
- Città Metropolitana di Milano - Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - dopo aver ripercorso i fatti che hanno caratterizzato l'iter dell'istanza e più in generale gli interventi e i procedimenti che hanno interessato l'area, ha fatto presente che nelle sue funzioni di Autorità Competente è tenuta ad acquisire e valutare gli interessi coinvolti nel procedimento operandone il giusto temperamento. Per questo motivo ha invitato tutti ad intraprendere un percorso per individuare una soluzione in grado, anche limitatamente e temporalmente, di consentire il proseguimento dell'attività in attesa di una definitiva soluzione/ricollocazione;

- Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche ed attività estrattive ha trasmesso l'allegato tecnico datato 26/07/2016 con prescrizioni. Durante la discussione in sede di CdS ha potuto verificare la necessità di rivedere il contenuto di tale parere in quanto contenente imprecisioni legate a refusi;
- Città Metropolitana di Milano – Settore qualità dell'aria: ha trasmesso l'allegato tecnico datato 6/10/2016 con prescrizioni;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale di Busto Garolfo n. 120 del 17/10/2017, pervenuta il 5/12/2017, prot. 282420 facente parte integrante del presente atto, e in particolare l'art. 2 nel quale il Comune accetta che nei terreni di cui ai mappali 133,135,136,146,316,317 del Foglio 22, posti nel proprio territorio in località ex cava Bastio-Candiani S.P. 12, la società Daf srl possa continuare a svolgere l'attività di recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, fermo e previo l'obbligo di ottenere da Città Metropolitana di Milano e/o da ogni altro ente competente le necessarie autorizzazioni;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 2.666,00 euro (ricevuta del versamento datata 20/06/2016, prot. gen. n. 144126 del 28/06/2016);

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in € **119.503,40=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti allegati tecnici al presente provvedimento che, oltre ai contenuti tecnici, contengono i riferimenti della normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- **Allegato Gestione Rifiuti:** Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" del 21/02/2018, prot. 44096 e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- **Allegato Scarichi idrici:** Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 1/03/2018, prot. 51780;
- **Allegato emissioni in atmosfera:** Risultanze dell'istruttoria - "Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera" del 6/10/2016, prot. 232664;
- **Elaborato grafico** tavola 1 "*Planimetria generale layout impianto e reti*", datata novembre 2017.

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 3081 del 9/02/2007, come già modificato successivamente con gli atti R.G. n. 16366 del 12/09/2008, n. 9688 del 1/10/2014 e n. 5669 del 16/06/2016 rilasciato all'Impresa D.A.F. S.r.l. con sede legale in Milano - Via Pantano n. 2 e sede operativa in Busto Garolfo - Via Europa snc (SP12), alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alla planimetria tavola 1 "*Planimetria generale layout impianto e reti*", datata novembre 2017, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché

FATTO PRESENTE CHE

- l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza il 9/02/2027;
- l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione.
- Ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208.
- In fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione.
- L'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto.
- Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006.
- Qualora l'attività dell'Impresa/impianto rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006.
- L'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - il Certificato Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del fuoco dopo le modifiche apportate nel progetto di variante all'impianto antincendio; poichè questo certificato non rientra nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06, dovrà essere cura del soggetto autorizzato provvedere all'aggiornamento dello stesso secondo la periodicità indicata al suo interno, informando gli Enti interessati al presente provvedimento;
 - entro 30 giorni dal ricevimento della presente, conformemente a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, l'Impresa dovrà trasmettere agli Enti territorialmente competenti:
 - garanzia finanziaria determinata in 119.503,40= con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche;
 - l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate; si ricorda che tale accettazione costituisce anche estinzione ed atto di svincolo della polizza attualmente in essere, la cui validità è stata estesa fino alla data del 9/08/2018, con l'appendice n. 253 del 1/02/2018 alla polizza 561000905;
 - La società dovrà provvedere a trasmettere periodicamente le attestazioni di vigenza della certificazione ambientale; in caso di revoca, decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001/EMAS, la ditta dovrà provvedere entro 30 giorni a integrare l'ammontare della garanzia prestata per l'intero valore; (l'importo indicato in questo atto per la

fidejussione corrisponde al 60% del totale).

- il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
- copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line *Inlinea* e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune e, per opportuna informativa, ai seguenti indirizzi:
 - Comune di Busto Garolfo;
 - A.R.P.A. - Dipartimenti di Milano e Monza Brianza;
 - A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)*" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18/01/2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.Lgs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del d.lgs. n. 196/2003, i dati sono trattati obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo autorizzatorio; che gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica; possono, altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del d.lgs. 196/03 è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica;
- il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Milano;

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del “Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
*Dott. Luciano Schiavone***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Raffaella Quitadamo

Pratica trattata da: Rocco Caravelli

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01170104181830

€ 1,00: 01170104181829 - 01170104181818 - 01170104181807 - 01170104181795 -
01170104181783